

STATUTO

**LA CITTA' VERDE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIEVE DI CENTO BO VIA
MASCARINO 14/A
Numero REA: BO - 335969
Codice fiscale: 04049110374
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1

Denominazione - sede. E' costituita con sede in Pieve di Cento (BO), la società cooperativa sociale "LA CITTA' VERDE Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata".

La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici anche altrove.

Art. 2

Durata. La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 3

Norme applicabili. Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni. Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 4

Scopo. La Cooperativa, costituita ai sensi della L. 381 del 8 novembre 1991, ha lo scopo di:

perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;

svolgere attività produttive che determinano l'integrazione sociale nella vita attiva di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro o agevoli e sviluppi la valorizzazione delle potenzialità residue attraverso un sistema integrato di interventi che hanno il lavoro come sfondo;

ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa non ha scopo di lucro, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nella gestione dei servizi e delle attività ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai

ruoli, lo spirito comunitario, il legame al territorio.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci ed è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'articolo 2514 c.c..

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'articolo 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001,, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La tutela dei soci lavoratori, pertanto, viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa, per poter curare gli interessi dei soci e della collettività, si propone di cooperare attivamente con altri enti cooperativi, imprese agricole e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5

Oggetto. La società ha per oggetto:

1) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività, quali ad esempio:

la gestione di centri socio-riabilitativi ed educativi, sia residenziali che diurni, e di ogni altra tipologia di servizio, volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale nonché allo sviluppo delle autonomie di soggetti, anche minori, con handicap fisici, psichici e sensoriali oppure in stato di disagio;

la gestione di servizi qualificati finalizzati al reinserimento lavorativo, al recupero e al sostegno, in ogni forma, di soggetti socialmente svantaggiati;

attività di formazione e consulenza rivolte al proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi, ad utenti dei servizi socio-sanitari educativi ed altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi;

assistenza a domicilio agli anziani garantendone la cura e stimolandone l'autonomia e la socializzazione;

2) in collegamento funzionale alla precedente in relazione ai propri scopi la Cooperativa, in maniera stabile o temporanea in proprio o per conto terzi, potrà:

svolgere attività produttive e gestire servizi tecnici nel settore agricolo, agro-industriale, ambientale nonché vivaistico con il conseguente reimpiego, noleggio o vendita dei prodotti coltivati o di prodotti acquistati per la rivendita;

svolgere attività nel settore agrivoltaico ampiamente inteso;

realizzare e gestire spazi per l'agricoltura sociale e per gli orti comunali o di comunità

assumere lavori di giardinaggio, manutenzione, progettazione e impianto del verde presso enti pubblici e/o privati;

assumere lavori di manutenzione, pulizia e sgombero locali presso enti pubblici e/o privati;

svolgere l'attività di gestione rifiuti così come inteso dalla legge;

organizzare e/o produrre manifestazioni e servizi inerenti ad attività ricreative, teatrali, fieristiche, musicali, culturali, museali, di biblioteche e similari;

organizzare luoghi per attività turistico ricreative e/o agrituristiche compresa la gestione di attività di ristorazione, campeggio, ospitalità e parcheggio, di somministrazione bevande e di gestione bar;

organizzare locali a supporto dell'autonomia residenziale di persone in stato di svantaggio;

organizzare e gestire corsi di formazione professionale inerenti e non alle attività della Cooperativa stessa;

svolgere attività di servizio, quali ad esempio l'affissione manifesti, la lettura di contatori, la distribuzione di bollette, cartelle ed elenchi telefonici;

la gestione di servizi di copisteria, rilegatura e battitura testi nonché stampa, grafica e riproduzione di immagini, oltre a gestione di banche dati e inserimento su supporti informatici di dati cartacei per conto terzi;

organizzare e svolgere attività di trasporto conto terzi;

gestire attività di natura artigianale quali ad esempio laboratori per lavorazioni di prodotti in legno, di capi di abbigliamento, nonché attività di cucito, ricamo, lavanderia e stireria;

gestire attività di tipo industriale, quali, ad esempio, la produzione l'assemblaggio di materiali elettrici, elettronici e meccanici o il trattamento di rifiuti;

commercializzare e vendere, sia all'ingrosso sia al dettaglio, prodotti artigianali, *prodotti derivanti da attività agricola e/o alimentari in genere.*

svolgere attività di ritiro, riciclaggio e frantumazione materiali derivati da scavi e demolizioni;

commercializzare all'ingrosso e al dettaglio materiali edili e da costruzione compresi gli infissi e gli articoli igienico sanitari;

gestire attività di messa in riserva, preparazione al riutilizzo, recupero e riciclo dei

rifiuti così come inteso dalla legge;
operare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti così come inteso dalla legge;
progettare e costruire impianti volti al risparmio energetico;
produrre e vendere energia da fonti rinnovabili e di recupero, anche attraverso la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
produrre e vendere biocombustibili e compost
svolgere per conto proprio o per terzi servizi di manutenzione e riparazione attrezzature meccaniche ed agricole nonché autoveicoli, compresi l'acquisto e la vendita di pezzi di ricambio;
noleggiare attrezzature ed autoveicoli;
produrre e commercializzare all'ingrosso e al dettaglio di prodotti derivanti totalmente o in parte da operazioni di recupero, utilizzo e/o riciclo *di rifiuti*;
fornire attività di consulenza amministrativa, tecnica e psicosociale;
svolgere attività di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e interventi fitosanitari;
gestire attività di trasporto persone anche disabili;

La società, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone svantaggiate e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui ai precedenti numeri 1) e 2), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, consorzi ed associazioni specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone inoltre di favorire e stimolare la formazione continua dei soci, nel rispetto delle inclinazioni e delle competenze di ognuno e ognuna, favorendo la crescita della cooperativa stessa.

La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme integrative

e modificative.

La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari e altri titoli ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, tenendo conto delle disposizioni attuative del C.I.C.R. e di ogni altra disposizione in materia. La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 6

Numero. Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci cooperatori i soci lavoratori, i soci svantaggiati, gli altri soci cooperatori.

Compiti. I soci cooperatori:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione;
partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Soci lavoratori. Possono essere ammessi a soci lavoratori:

i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale prestando la loro attività lavorativa;
compatibilmente con il loro stato soggettivo, le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, primo comma della Legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori della Cooperativa;
gli esercenti attività di assistenza e consulenza, attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'articolo 10, Legge n. 381/91.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla Legge n. 142/2001, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Soci svantaggiati, così come definiti dalla legge 381/91 che, pur prestando una attività non retribuita, svolgono la stessa per valorizzare le potenzialità residue attraverso un sistema integrato di interventi che hanno il lavoro come sfondo;

Altri soci cooperatori. Possono altresì essere soci cooperatori:

- *le persone giuridiche, pubbliche e private, a norma dell'articolo 11 della Legge 381/91, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.*

Possono essere ammessi anche soci, denominati “soci volontari” che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall’art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori.

L'assemblea approva apposito regolamento che definisce i principi del rapporto tra socio volontario e Cooperativa.

Iscrizione - limitazioni. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. In nessun caso potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Categoria speciale di soci. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. I nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un periodo non superiore a due anni e sei mesi.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti al Consiglio di Amministrazione sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci ad eccezione dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis, 2545 quinquies e 2545 sexies del codice civile, e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre quelle individuate nell'articolo 14 del presente statuto:

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificata una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 8

Ammissione. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b. la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c. per i soci lavoratori l'indicazione dell'effettiva attività svolta, delle capacità professionali maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in conformità con i contenuti di cui all'articolo 4;
- d. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere nel rispetto del limite di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni a lui noti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f. la espressa e separata dichiarazione di accettazione di clausola di mediazione ed arbitrato di cui all'articolo 47 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'articolo 2, Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) relativi alle persone fisiche, la domanda dovrà altresì contenere:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza di cause d'incompatibilità, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci in un'apposita sezione a seconda dell'appartenenza del nuovo socio ad una delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione,

chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9

Trasferimento delle azioni. Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste dall'articolo 47 del presente statuto.

Art. 10

Obblighi dei soci. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- al pagamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, ad esclusione dei casi di giustificato motivo.

Art. 11

Divieti. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio,

presso altre Cooperative.

Art. 12

Perdita della qualità di socio. La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

Art. 13

Recesso. Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di azioni di partecipazione cooperativa, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto all'articolo 14, punto IV, lettera a., n. 5 del presente statuto;
- d) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della Cooperativa;
- e) che cessi in via definitiva l'attività di volontariato;
- f) in presenza di inadempimento da parte della Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con prova di ricezione alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione con le modalità descritte dalla clausola di mediazione ed arbitrato articolo 47, del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punti c) e d), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 14

Esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- I. che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; in particolare i requisiti in relazione alle tipologie di soci sono:
 - soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa;
 - soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

- II. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- III. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- IV. che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato:
 - 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;
 - 2. per mutuo consenso;
 - 3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
 - 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - 5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - b. diverso da quello subordinato:
 - 1. per mutuo consenso;
 - 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
 - 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
 - 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Cooperativa;
- V. sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- VI. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- VII. senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- VIII. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- IX. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- X. che in qualunque modo arrechi gravi danni materiali o d'immagine alla società, oppure causi dissidi tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto IV, in caso di esclusione di un socio lavoratore, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 15

Comunicazioni. Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica con prova di ricezione.

Controversie su recesso ed esclusione. Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie saranno regolate secondo quanto previsto dall'articolo 47 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio dovranno promuovere la procedura di mediazione ed arbitrato con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16

Liquidazione. I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 29 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 17

Decesso. In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente rivalutate nonché al pagamento di eventuali dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste

nel precedente articolo.

Art. 18

Prescrizione diritti. I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Art. 19

Trattamento economico. Il trattamento economico dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di distinto rapporto di lavoro subordinato, il regolamento interno richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo, e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'art. 13 del D.Lgs 112/2017.

Art. 20

Occupazione. La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori e solo per periodi limitati di tempo, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO V SOCI FINANZIATORI SOCI SOVVENTORI

Art. 21

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del codice civile.

Rientrano in tale categoria i 'soci sovventori' disciplinati dall'articolo 4 della legge 59/1992,

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni del trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il 'fondo per il potenziamento aziendale' costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente statuto.

ART. 22

CONFERIMENTI

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

I soci finanziatori sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 23

TRASFERIBILITA' DEI TITOLI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il consiglio di

amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del codice civile.

ART. 24

EMISSIONE DEI TITOLI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione

le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori a escludere o limitare lo stesso - in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.- che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori

gli eventuali diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni in relazione al rimborso del capitale

i diritti amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto

il termine minimo di durata del conferimento

i compiti attribuiti al CDA ai fini dell'emissione, del collocamento e della circolazione dei titoli.

ART. 25

DIRITTO DI VOTO

A ciascun socio finanziatore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio finanziatore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, più di 5 (cinque) voti.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio finanziatore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2, del c.c..

L'esercizio del diritto di voto del socio finanziatore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatore non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente di rettifica determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

ART. 26

DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI

Ai soci finanziatori - in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale - può essere riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina, da parte di tale categoria, di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

ART. 27

RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso del socio finanziatore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato, dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul capitale sociale costituito da tali azioni.

ART. 28

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 29

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 5 del presente statuto.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Emissione. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.

Prelazione. All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

Regolamento. La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

Obblighi. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

Art. 30

Composizione. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare;

dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo V, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento) e nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;

dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento) e nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare;

dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci lavoratori e dai soggetti diversi;

dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio degli avanzi di gestione di cui al successivo articolo 29 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti;

dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 31

Durata. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Redazione. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'articolo 111-septies. R.D. 30 marzo 1942, n. 318. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei

nuovi soci.

Presentazione. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Distribuzione utile. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

L'assemblea potrà stabilire con apposito regolamento quali siano i criteri qualitativi e quantitativi dello scambio mutualistico rilevanti ai fini della distribuzione del ristorno. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota ai soci lavoratori a titolo di ristorno, secondo le modalità proposte dal Consiglio di Amministrazione o stabilite da apposito Regolamento, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 1. ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 2. ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 (due) punti;
 3. ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, siano essi soci cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori, in misura non superiore a quanto stabilito dal precedente punto 1;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti

mutualistici ai fini fiscali;
f) quanto residua alla riserva straordinaria.
In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili.
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VII GOVERNO DELLA SOCIETA'

Art. 32

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 33

Tipologia. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Convocazione. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza;

avviso comunicato ai soci con mezzi, compresa la posta elettronica, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) ovvero entro 180 (centoottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale,

secondo quanto previsto nel precedente articolo 31 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimono almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati. A tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 34

Assemblea ordinaria. L'assemblea ordinaria:

approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;

approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.lgs. 112/2017;

determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 40 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;

determina la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi annui loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;

conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo articolo 43 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex articolo 2409 bis, se nominato;

approva i regolamenti nel rispetto dell'articolo 2521 c.c.;

delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto;

approva annualmente in sede di approvazione del bilancio gli stati di attuazione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;

delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno e dalle leggi vigenti in materia;

delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

l'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle precedenti materie e su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

Art. 35

Assemblea straordinaria. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 36

Validità. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 37

Maggioranza. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 38

Diritto di voto. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda di quanto stabilito dal regolamento interno, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23 del presente statuto.

Delega. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto. L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 39

Presidenza. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Segretario. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea. Il segretario può essere un non socio.

Verbale. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 40

Composizione. Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a quindici consiglieri eletti dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Durata. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea, in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Compensi. Spetta all'assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Incarichi e compiti. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare procuratori speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di 90 (novanta) giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla

gestione della società.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Convocazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, oppure a mezzo posta elettronica con prova di ricezione, telegramma, fax in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Deliberazioni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'intervento in consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati. A tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le votazioni sono palesi.

Poteri. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Art. 41

Sostituzioni. Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c., purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 42

Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Rientrano tra i compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e coordinarne i lavori, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 43

La società è sottoposta al controllo secondo le previsioni del codice civile.

Anche quando non sia obbligatoria la nomina di un organo di controllo, l'assemblea dei soci può nominare un collegio sindacale, anche attribuendo ad esso la funzione di revisione legale dei conti.

In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'intervento in consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati. A tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 44

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci viene

convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della Cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 45

Scioglimento. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 46

Devoluzione patrimoniale. In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

1. il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;

2. il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
3. il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
4. il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;
5. l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO

Art. 47

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, verranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera di Commercio di Bologna, Organismo abilitato a gestire procedure di mediazione ed iscritto al n.11 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.

Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Bologna alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.

L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 30, 31 e 46 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, nonché quelle delle imprese sociali di cui al D.lgs n. 112 del 2017.

29 di 29